

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2023, n. 13-6422

Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". Rettifica della DGR 22 dicembre 2022, n. 37-6330, a chiarimento su quanto disposto sulla proroga dei Comitati di gestione degli ATC e CA.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2022, n. 37-6330 (*Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultima modificata con D.G.R. 39-7612 del 28.09.2018 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Disposizioni sulla proroga dei Comitati di gestione degli ATC e CA*) dispone di prorogare, ai sensi dell'articolo 4 comma 8 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 1998, n. 10-26362 come da ultima modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 39-7612 del 28 settembre 2018, i Comitati di gestione degli ATC e CA per un periodo massimo di due mesi, (28 febbraio 2023) trascorso il quale il presidente del Comitato di gestione uscente svolge i compiti di cui al successivo art. 7, in qualità di Commissario, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili, per motivate ragioni, per un ulteriore periodo massimo di sei mesi;

preso atto delle segnalazioni agli atti della direzione regionale Agricoltura e cibo le quali evidenziano la sussistenza di una possibile equivoca interpretazione di quanto disposto in merito alla suddetta proroga per un massimo di due mesi (28 febbraio 2023) dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA;

valutato, pertanto, necessario per la motivazione sopra riportata e per la specificità del caso, di procedere a chiarire quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2022, n. 37-6330 in merito al significato da attribuire alla proroga per un massimo di due mesi dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA;

ritenuto, quindi, di disporre che, quale rettifica a chiarimento di quanto disposto nella deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2022, n. 37-6330 (*Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultima modificata con D.G.R. 39-7612 del 28.09.2018 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Disposizioni sulla proroga dei Comitati di gestione degli ATC e CA*), sia eliminato nelle premesse e nel dispositivo il periodo di seguito riportato "*trascorso il quale il presidente del Comitato di gestione uscente svolge i compiti di cui al successivo art. 7, in qualità di Commissario, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili, per motivate ragioni, per un ulteriore periodo massimo di sei mesi*".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1- 4046 come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre che, quale rettifica a chiarimento di quanto disposto nella deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2022, n. 37-6330 (*Legge regionale 5/2018, articolo 11 "Comitati di gestione degli ATC e dei CA". DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultima modificata con D.G.R. 39-7612 del 28.09.2018 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Disposizioni sulla proroga dei Comitati di gestione degli ATC e CA*), sia eliminato

nelle premesse e nel dispositivo il periodo di seguito riportato *“trascorso il quale il presidente del Comitato di gestione uscente svolge i compiti di cui al successivo art. 7, in qualità di Commissario, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili, per motivate ragioni, per un ulteriore periodo massimo di sei mesi”*;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” la trasmissione della presente deliberazione ai Comitati di gestione degli ATC e CA, nonché alla Province ed alla Città Metropolitana di Torino;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)